

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N.683 DEL 27 GIUGNO 2012

**SERVIZIO AFFARI GENERALI – CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PROROGA
LUGLIO -AGOSTO 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*” ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTE le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernenti la somministrazione di lavoro nonché le disposizioni degli articoli 85 e 86. comma 3, dello stesso decreto e s.m.i.;

VISTO l’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 così come novellato dall’art. 17, comma 26, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78;

VISTA la determinazione n. 630 del 26 febbraio 2009 con la quale è stato affidato alla società Articolo1 S.p.A. il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 4, comma 20, del precitato d.lgs. n. 276/2003;

VISTO il contratto di durata triennale sottoscritto con la medesima Società in data 6 aprile 2009;

VISTA la determinazione n. 234 del 14 marzo 2012 con cui è stato disposto il rinnovo per un anno del richiamato accordo quadro stipulato con la società Articolo 1;

VISTA la comunicazione di accettazione inviata dalla società fornitrice in data 2 aprile 2012;

VISTA la nota del Servizio Scosse n. 39 del 21 dicembre 2011 con la quale, anche in considerazione dell’incremento del carico di lavoro del servizio stesso, nelle more della verifica della possibilità di attuare eventuali soluzioni tecnico-organizzative, si chiede di voler disporre, per primo semestre dell’anno 2012, l’assegnazione di 2 unità di personale con contratto di somministrazione di lavoro;

VISTA la determinazione n. 1193 del 29 novembre 2011 con la quale, al fine di fronteggiare le suddette esigenze, è stata disposta la proroga del contratto di somministrazione RM 2011 7354 relativo all’impiego di 2 unità in posizione B1 presso il Servizio scosse;

TENUTO CONTO, in particolare che detta proroga ha trovato motivazione nella necessità di fronteggiare le seguenti temporanee esigenze:

- a) implementare la gestione a regime, viste le risultanze delle attività già condotte in via sperimentale, delle iniziative finalizzate alla promozione delle corse ippiche ed all'incremento delle entrate da scommesse attraverso l'integrazione del calendario nazionale con corse estere e degli adempimenti connessi alla cessione dei diritti delle immagini televisive delle corse che si svolgono nel nostro Paese;
- b) implementare il sistema di verifica delle segnalazioni di scommesse anomale, secondo quanto disposto dalle "Linee guida sul flusso informativo nell'ambito dell'Unità Informativa Scommesse Sportive (U.I.S.S.)";

POSTO CHE sono stati avviati dall'Agenzia gli interventi organizzativi necessari ad assicurare, anche in relazione alla conclusione della predetta fase sperimentale, il presidio delle attività sopra indicate attraverso proprio personale di ruolo;

RICONOSCIUTO nondimeno che, nelle more del completamento dei predetti interventi nonché in considerazione del maggior carico di lavoro gravante sul Servizio scommesse nel periodo estivo in concomitanza con la programmazione delle corse in notturna, permangono le esigenze sottostanti l'attivazione del richiamato contratto di somministrazione, rendendosi pertanto necessaria, per il medesimo periodo, una proroga dello stesso contratto;

CONSIDERATO, in particolare che, anche tenuto conto dell'articolazione dell'orario su turni, il ricorso alla somministrazione di lavoro è da ritenersi indispensabile in quanto necessario ad assicurare la migliore attuazione della programmazione delle corse sia italiane che estere, essenziale ai fini del mantenimento del livello atteso delle entrate dell'Ente connesse alla raccolta delle scommesse;

RITENUTO quindi che nel caso di specie la proroga del contratto di somministrazione in essere, nonché la relativa spesa, deve ritenersi indispensabile e coerente con le indicazioni fornite con deliberazione del Commissario del 1° giugno 2012 n.40 concernente "Atto di indirizzo sulle modalità di spesa in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012";

TENUTO CONTO altresì, in relazione al predetto atto di indirizzo, della necessità che la spesa relativa alla proroga del contratto in oggetto non superi comunque il dodicesimo del relativo stanziamento per l'anno 2012,

VERIFICATO il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, della legge 30 luglio 2010, n. 122,

DETERMINA

a) di richiedere alla società Articolo 1 S.p.A. la proroga del contratto di somministrazione codice RM 2011 7354 per complessivi due lavoratori in posizione B1 per il periodo dal 1° al 31 luglio 2012;

b) di rinviare l'assunzione del relativo impegno di spesa pari circa ad euro ~~8.000,00~~, IVA compresa, ad apposito successivo provvedimento.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

